

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 09/04/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36157-attribuzione-del-nome-e-del-cognome-degli-stranieri-e-dei-cittadini-di-origine-straniera-seconda-parte>**

**Autore: Richter Paolo**

**Attribuzione del nome e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera- SECONDA PARTE-.**

## **Attribuzione del nome e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera- SECONDA PARTE-**

Anche la **giurisprudenza italiana** ha riconosciuto il diritto del cittadino bipolide ad avere attribuito il cognome in base alla legge della seconda cittadinanza, anche laddove questa sia extracomunitaria (altrimenti si determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra cittadini stranieri U.E e extra U.E.); *in termini*, con riferimento al diritto di un cittadino italo-canadese nato in Canada e ivi registrato secondo la legge canadese con il doppio cognome paterno e materno a mantenere immutato anche in Italia il cognome originario, Trib. Bologna, Decr. 11 settembre 2007.

L'evoluzione della giurisprudenza nazionale è avvenuta per gradi, prima solo nei confronti del cittadino bipolide nato all'estero (**Trib. Bologna, Decr. 9 giugno 2004, Trib. Roma, Decr. 15 ottobre 2004, Corte App. Palermo, Decr. 14 novembre 2008**), poi anche nei confronti del cittadino in possesso di doppia cittadinanza nato in Italia (Trib. Verona, Decr. 15 gennaio 2009, Trib. Trento, Decr. 29 giugno 2012).

### **Cittadino bipolide nato all'estero:**

L'art. 98, rubricato "Correzioni", del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 così recita:

*"1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.*

*2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 [n.d.r.: correzione errore materiale di scrittura] nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a **cittadino italiano nato all'estero** da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a **cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale** ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione*

*3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata".*

Conferma i richiamati orientamenti giurisprudenziali l'importante **Circolare Ministero Interno Prot. n. 397 Roma, 15/05/2008** (che modifica le indicazioni contenute nella Circolare 21 maggio 2004, n. 27) e chiarisce che l'art. 98, comma 2, D.P.R. 396/2000 si applica:

a) ai casi di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, che però, essendo nati all'estero, si sono visti attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della

legge italiana

b) ai casi di acquisto della cittadinanza **italiana e perdita di quella precedente**.

Più delicati sono i casi di soggetti in possesso di doppia cittadinanza, in particolare quelli relativi ai minori nati in paesi di tradizione spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno.

In tali casi, anche quando il minore è fornito di doppia cittadinanza, prima della Circolare in esame (n. 397 del 15/05/2008) si era interpretata la legge nel senso di far prevalere la legge italiana e procedere pertanto alla correzione dell'atto di nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno. La Circolare *de qua* afferma che tale orientamento deve essere rivisto.

La norma (art. 98, comma 2, *cit.*) parla infatti di “*cittadini italiani*” e non anche di cittadini in possesso di doppia cittadinanza.

In conclusione l'Ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita, con diritto — **salva diversa richiesta dell'interessato** — al mantenimento del cognome già attribuito all'estero, in virtù del principio di libera circolazione delle persone (art. 21, comma 1, T.F.U.E., ex art. 18, comma 1, TCE).

La Circolare n. 4 del 18/02/2010 stabilisce “*che tale nuovo indirizzo interpretativo è da ritenersi applicabile anche a correzioni effettuate in precedenza sulla base di diverse disposizioni ministeriali ormai superate: in tali casi, l'ufficiale di stato civile potrà procedere, su istanza di parte, a ripristinare il cognome originario attraverso una ulteriore correzione (cfr. Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile, ora disponibile sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale [www.servidemografici.interno.it](http://www.servidemografici.interno.it), § 8.5, pag. 84)*”.

La descritta evoluzione interpretativa è coerente con il fatto che il c.d. diritto al nome rientra fra i diritti della personalità ed è previsto e tutelato dagli art. 2, 3 e 22 Cost. nonché dagli artt. 6, comma 1, e ss. del Codice Civile.

Tenuto conto del rango di tale diritto, una modifica “coattiva” del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.

Nello stesso senso, continua la Circolare in esame, si è anche espresso il Consiglio di Stato il quale ha posto in luce come l'articolo 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ed eseguita in Italia ad opera della Legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede la protezione del cognome attribuito al momento della nascita.

Sul punto deve essere richiamata la fondamentale sentenza della Cassazione civile, Sez. I, sentenza 17 luglio 2013, n. 17462.

Massima: Il cittadino extracomunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, senza perdere la cittadinanza straniera di origine, ha il diritto di portare anche in Italia il proprio doppio cognome.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, del 17 luglio 2013, n. 17462 riguarda il caso di un cittadino peruviano L.R., che, dopo avere risieduto legalmente per

dieci anni in Italia, aveva ottenuto anche la cittadinanza italiana.

L'Ufficiale di Stato Civile, in occasione di un cambio di residenza, ne aveva modificato d'ufficio il cognome con la eliminazione di quello materno, R., e la sostituzione dello stesso con il cognome della nonna paterna, apportando la relativa variazione con annotazione a margine dell'atto di nascita e di matrimonio, con conseguente rettifica anche nell'atto di nascita dei figli, in asserita applicazione dell'art. 98, comma 2, del D.P.R. n. 396 del 2000.

Secondo quanto previsto dal dettato normativo, avverso provvedimento di correzione disposto d'ufficio dall'Ufficiale di stato civile ex art. 98, comma 2, D.P.R. 396/2000, l'interessato aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Milano ma il cui *decisum* era stato impugnato dal Comune di Cornaredo (MI) e dal Ministero dell'Interno.

In riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Milano, il giudice di secondo grado aveva accolto in sede di appello il ricorso del Comune interessato e del Ministero dell'Interno.

La Corte di Appello aveva, in particolare, osservato come l'art. 1 della Convenzione di Monaco stabilisce, come abbiamo visto, che "*i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino*", e che "*a questo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato*", precisando però che (art. 1, comma 2) "*in caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità*", e, quindi, nel caso di specie, la legge italiana, la quale prevede appunto l'attribuzione del solo cognome paterno.

Il decreto del giudice di appello veniva impugnato dall'interessato avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

L'ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola dispone che al neonato venga attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, a loro volta, ne portano due.

L'Ufficiale di stato civile del Comune di Cornaredo, in asserita attuazione dell'art. 98, comma 2, il quale prevede che ai cittadini italiani nati nei predetti Paesi di cultura spagnola, il cognome imposto al momento della registrazione all'estero della nascita (secondo la legge del luogo dove la nascita è avvenuta) deve essere corretto in Italia eliminando il cognome della madre e aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Ciò in quanto l'art. 24 della legge n. 218 del 1995, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone, come si è visto, che alla materia dei diritti della persona, fra i quali si annovera il diritto al nome, si applica la normativa del Paese di cui il soggetto è cittadino.

Si riporta testualmente il testo della sentenza *in parte qua* (per la parte di interesse):

*In proposito, mentre la circolare del Ministero dell'Interno n. 27 del 2004 prevedeva che detto principio dovesse valere pure in caso di doppia cittadinanza, e che quindi il soggetto che possedesse più cittadinanze, tra le quali quella italiana, dovesse portare, in Italia, il cognome del padre, nella successiva circolare dello stesso dicastero emessa il 15 maggio 2008 tale interpretazione è stata rivista, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, e, in particolare, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/2002 nei confronti del Belgio. Il caso riguardava i due figli di*

*un cittadino spagnolo e di una cittadina belga, residenti in Belgio, i quali in possesso di doppia cittadinanza, era stato imposto nell'atto di nascita, secondo l'ordinamento belga, il patronimico del padre, e i cui genitori, in qualità di legali rappresentanti dei figli, avevano chiesto, ricevendone un rifiuto, il cambiamento di detto cognome con quello risultante, secondo il diritto spagnolo, dal primo cognome del padre seguito da quello della madre: in tale occasione, a seguito di ricorso alla Corte di Lussemburgo, nel ribadire che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli Stati membri, il giudice comunitario aveva altresì stabilito che **l'ordinamento interno non è legittimato a limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza anche di un altro stato membro, e così, aveva affermato che l'autorità amministrativa deve consentire la possibilità di cambiamento del cognome ai minori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, di quello e di un altro Stato membro, allorchè la domanda sia volta a far sì che costoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato.***

*Cogliendo spunto anche dalla richiamata pronuncia, la predetta circolare ministeriale del 2008, con riguardo alla specifica ipotesi di cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di un Paese UE, o anche extraeuropeo (e, deve aggiungersi, a fortiori per uno straniero che abbia successivamente acquisito anche la cittadinanza italiana), ha escluso la possibilità di correggere, **senza il consenso dell'interessato**, il cognome attribuito nell'altro Paese di cittadinanza secondo le norme ivi vigenti.*

*4.3. - In realtà, anche alla stregua della considerazione che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 cod.civ.), deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.*

*4.4. - In tale chiave esegetica va, dunque, letto anche l'art. 1, comma 2, della Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi adottata a Monaco il 5 settembre 1980 e ratificata in Italia con legge 19 novembre 1984, n. 950, il quale stabilisce che, in caso di cambiamento della nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità, in quanto **l'acquisizione di una doppia cittadinanza non implica cambiamento di nazionalità**".*

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 850 reso in data 22 febbraio 2013, giunge alla stessa conclusione, ma in base a un diverso percorso argomentativo, fondato sul richiamo all'art. art. 351, commi 1 e 2, T.F.U.E., (ex art. 307, commi 1 e 2, TCE).

Il primo comma della richiamata disposizione, in particolare, fa salve le convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del Trattato CE, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi sorti in virtù di tali convenzioni restano imm modificabili e impermeabili all'influenza del diritto comunitario.

In caso di incompatibilità tra le disposizioni contenute in tali convenzioni internazionali e le previsioni del Trattato CE, è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad eliminare tali divergenze.

Dalle disposizioni di cui sopra, prosegue il supremo Consesso di giustizia amministrativa, si ricava, con ragionamento *a contrario*, che *"i tratti internazionali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi successivamente all'entrata in vigore del trattato di Roma devono conformarsi al diritto comunitario primario e secondario"* e, di

conseguenza, *“l’obbligo del giudice nazionale e della Pubblica Amministrazione di interpretare le disposizioni convenzionali in modo conforme al diritto comunitario e, nei casi in cui tale interpretazione conforme non sia possibile [...] l’obbligo di **disapplicare** le norme (interne o di diritto internazionale patrizio) contrastanti con le disposizioni e principi di diritto comunitario, primario o secondario, che abbiano diretta applicabilità”*.

I giudici di Palazzo Spada ritengono, in conclusione, che debba essere **disapplicato** l’art. 1, comma 2, della richiamata Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi adottata a Monaco il 5 settembre 1980 e ratificata in Italia con legge 19 novembre 1984, n. 950, il quale stabilisce che *“In caso di cambiamento della nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità”*, nella parte in cui contrasta con i principi comunitari; questi ultimi consentono allo straniero, che acquista la cittadinanza italiana, al momento di presentazione dell’istanza, di indicare gli elementi del proprio nome, nell’ambito delle generalità indicate nell’**atto di nascita**.

Dr. Paolo Richter Mapelli Mozzi